

IMPATTO ACUSTICO E CLIMA ACUSTICO

OBBLIGHI AMMINISTRATIVI

AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.R. 896 AM/TAM DEL 24/06/2003 IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE QUADRO SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO 447/95)

ing. Rizziero-Andrea Alpini (Tecnico Competente in Acustica Ambientale e Rappresentante Legale di Saigest Srl)

Abstract

*Il presente documento costituisce una guida sugli obblighi amministrativi che riguardano la documentazione, inerente l'impatto acustico e il clima acustico, che deve essere predisposta ai sensi dell'art. 8 della legge quadro 447/95 e della LR Marche n. 28/2001. Tale guida indica quali opere o attività sono soggette agli obblighi amministrativi in sede di concessione di Dia o Permesso di Costruire, o in sede di avviamento di una nuova attività. Risulta pertanto utile ai **Funzionari comunali** che rilasciano le autorizzazioni richieste e ai progettisti che hanno necessità di confrontarsi con i tecnici competenti in acustica al fine di ridurre l'esposizione alle emissioni sonore della popolazione, e realizzare opere o avviare nuove attività o potenziare quelle esistenti, compatibili con il piano di zonizzazione acustica comunale.*

INTRODUZIONE

La documentazione in materia di impatto acustico secondo le prescrizioni della *Deliberazione della G.R. n. 896 AM/TAM del 24/06/2003 "Legge quadro sull'inquinamento acustico e LR n. 28/2001 "Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dell'inquinamento acustico nella Regione Marche" – approvazione del documento tecnico "Criteri e linee guida di cui: all'art. 5 comma 1 punti a) b) c) d) e) f) g) h) i) l), all'art. 12, comma 1, all'art. 20 comma 2 della LR n. 28/2001"* può essere classificata sulla base dello specifico scenario acustico che deve essere analizzato.

Sono disciplinate all'art. 5.2 (Campo di applicazione) del cap. 5 (criteri per la redazione della documentazione d'impatto acustico; valutazione previsionale del clima acustico; certificazione acustica degli edifici) della *Deliberazione della G.R. n. 896 AM/TAM* tre tipologie generali di documentazione:

- Relazione previsionale di impatto acustico (RPIA);
- Relazione di valutazione d'impatto acustico (RVIA);
- Relazione di valutazione del clima acustico (VPCA).

Ai sensi dell'art. 6 comma 1, lettera d, e, g ed h, art. 8 ed art. 14 della legge 447/95 l'Amministrazione comunale esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza delle disposizioni contro l'inquinamento acustico.

L'Amministrazione comunale deve pertanto verificare durante la fase di autorizzazione o concessione:

- che la documentazione allegata agli atti sia dotata della **RPIA** prevista ante operam;
- che la documentazione allegata agli atti sia dotata della **VPCA** prevista ante operam;

L'Amministrazione comunale deve altresì verificare, successivamente all'entrata in funzione dell'opera, la sua compatibilità acustica, chiedendo:

- che la documentazione allegata agli atti sia dotata della **RVIA** prevista post operam;

L'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 14 comma 1, lettera d della Legge Quadro 447/95 non può rilasciare autorizzazioni o nulla osta in assenza dei dati richiesti dai disposti legislativi verificando inoltre che le relazioni acustiche vengano effettuate in accordo alle disposizioni di cui alla *Deliberazione della G.R. n. 896 AM/TAM del 24/06/2003*

RELAZIONE PREVISIONALE D'IMPATTO ACUSTICO (RPIA)

La relazione previsionale di impatto acustico (**RPIA**) è un documento tecnico che viene richiesto e redatto in fase di progettazione dell'opera - ovvero durante l'iter amministrativo di concessione o autorizzazione - allo scopo di verificarne la compatibilità acustica con il contesto in cui l'opera stessa andrà a collocarsi.

La **RPIA**, redatta secondo i contenuti del comma 5.3.1 della *Deliberazione della G.R. n. 896 AM/TAM del 24/06/2003* da un tecnico competente in acustica (che dovrà effettuare le misure fonometriche per valutare il clima acustico ante operam), deve consentire:

- la valutazione comparativa tra lo scenario stato di fatto (senza le opere o attività in progetto) e quello di progetto (con le opere o attività in progetto);
- di distinguere la quota di rumorosità indotta dalla sola opera o attività in progetto rispetto a quella generata dalle restanti sorgenti di rumore presenti sul territorio.

Nel caso di modifica, ampliamento o potenziamento di un'opera già esistente la **RPIA** dovrà consentire di valutare, separatamente, il contributo generato dalle emissioni di rumore delle opere o attività già esistenti e il contributo aggiuntivo causato dalle modifiche previste.

La valutazione dovrà essere riferita a tutto il territorio interessato dalla nuova opera o attività, con particolare attenzione ai ricettori od aree maggiormente esposte e/o maggiormente vulnerabili. La valutazione dovrà riguardare anche gli effetti generati dalle emissioni rumorose del traffico veicolare indotto dall'esercizio della nuova opera/attività e dalle prevedibili emissioni sonore di origine antropica connesse con l'attività stessa, ancorché non riconducibili direttamente a sorgenti sonore comprese nel progetto.

La **RPIA** dovrà stabilire se la realizzazione della nuova opera (intesa come nuova costruzione o ampliamento di una esistente) e/o l'esercizio della nuova attività avverrà nel rispetto dei valori limite di immissione, sia assoluti che differenziali, nonché dei limiti di emissione fissati dalla normativa vigente. Qualora, ancora in fase progettuale, la **RPIA** dimostrasse un potenziale non rispetto anche di uno solo

dei valori limite considerati, la documentazione dovrà comprendere l'individuazione delle misure e degli interventi necessari a riportare le emissioni e le immissioni entro i limiti di norma, la cui realizzazione costituirà condizione necessaria per il rilascio del provvedimento di autorizzazione all'utilizzo dell'opera e/o all'esercizio della nuova attività.

Ai fini della valutazione dovranno essere considerati anche i ricettori - intesi come strutture edilizie o aree esterne attrezzate per la permanenza di persone - non ancora realizzati ma per i quali alla data di presentazione della **RPIA** sia già stata rilasciata autorizzazione. In tal caso l'Amministrazione comunale dovrà fornire il supporto e le informazioni necessarie alla caratterizzazione dei suddetti ricettori.

Scopo della **RPIA** è dimostrare la compatibilità della nuova opera/attività rispetto alla normativa acustica vigente; qualora la **RPIA** dimostri un potenziale non rispetto dei limiti, ciò costituisce elemento ostativo al rilascio dell'autorizzazione.

3

RELAZIONE DI VALUTAZIONE D'IMPATTO ACUSTICO (RVIA)

La Regione Marche ha disposto con la *Deliberazione della G.R. n. 896 AM/TAM del 24/06/2003* che successivamente alla realizzazione dell'opera l'Amministrazione comunale richieda la **RVIA**, redatta secondo i contenuti del comma 5.3.2 della suddetta *Deliberazione della G.R. n. 896 AM/TAM del 24/06/2003*, da un tecnico competente in acustica, il quale, dotato della strumentazione idonea, dovrà effettuare misure fonometriche in opportuni punti di controllo, al fine di valutare l'effettiva compatibilità acustica dell'opera. Nel caso di superamento dei limiti l'Amministrazione comunale stabilisce la modalità di concessione dell'autorizzazione ad esercitare definendo le tempistiche ammesse per il rientro nei limiti e/o inibendo, se del caso l'utilizzo di quei macchinari ritenuti responsabili del superamento dei limiti.

La **RVIA** viene richiesta oltre che nel caso di opera per la quale sia stata presentata la RPIA, anche nel caso in cui risulti necessario produrre una valutazione di impatto acustico, riferita ad opera già esistente o per la quale le eventuali modifiche, ampliamenti o potenziamenti possano influire sulla rumorosità ambientale.

RELAZIONE DI VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO (VPCA)

La valutazione previsionale di clima acustico (**VPCA**) è un documento tecnico che viene richiesto e redatto in fase di progettazione dell'opera, ovvero durante l'iter amministrativo di concessione o autorizzazione, allo scopo di caratterizzare, dal punto di vista acustico, un'area sulla quale si preveda la realizzazione di strutture edilizie e di aree attrezzate per attività suscettibili di particolare tutela, e di valutarne la compatibilità con la situazione acustica esistente.

La **VPCA** è redatta secondo i contenuti del comma 5.4 della *Deliberazione della G.R. n. 896 AM/TAM del 24/06/2003* da un tecnico competente in acustica, che provvederà ad effettuare misure in situ relativamente alla situazione ante operam.

Per clima acustico si intende l'insieme dei livelli di rumore riferiti agli intervalli di tempo indicati dalla normativa vigente che caratterizzano in modo sistematico e ripetitivo la rumorosità del territorio indagato. La valutazione deve essere riferita a tutta l'area sulla quale sarà realizzata la nuova opera, con particolare attenzione alle posizioni in cui è prevista la presenza di ricettori sensibili.

Nel caso in cui l'opera in progetto determinasse una alterazione dei livelli di rumorosità che caratterizzano il clima acustico preesistente, la **VPCA** dovrà considerare anche questo ultimo aspetto (ad esempio gli effetti generati dal traffico veicolare indotto o dalle installazioni impiantistiche previste dal progetto).

Attraverso la **VPCA** si dovrà stabilire se il clima acustico dell'area risulta idoneo alla realizzazione dell'opera ed al suo pieno utilizzo nel rispetto dei valori limite di immissione sia assoluti che differenziali, e dei limiti di emissione. Nella valutazione dovranno essere considerati anche gli effetti indotti da opere/attività già autorizzate alla data di presentazione della **VPCA** ma non ancora realizzate e le cui emissioni potranno contribuire al raggiungimento dei livelli di rumorosità che caratterizzano il clima acustico dell'area oggetto di indagine; in tal caso l'ente locale dovrà fornire il supporto e le informazioni necessarie alla caratterizzazione delle suddette opere/attività.

Qualora la **VPCA** dimostrasse un potenziale non rispetto dei limiti considerati l'amministrazione comunale potrà:

- negare la concessione del permesso;
- prescrivere modifiche al progetto atte ad evitare la presenza di ricettori in aree con valori acustici superiori ai limiti;

- prescrivere la realizzazione di dispositivi di mitigazione acustica passivi o attivi a protezione dei ricettori, in modo da riportare i livelli sonori presso i ricettori al di sotto dei limiti prescritti;
- concedere il permesso di costruire e contestualmente prevedere un piano di bonifica acustica delle sorgenti che determinano il superamento dei limiti, individuando i soggetti responsabili della realizzazione del piano di bonifica ed i soggetti che ne dovranno sostenere i costi ed indicando i tempi per la realizzazione; la realizzazione delle opere previste nel piano di bonifica dovrà comunque essere completata prima del rilascio del certificato di agibilità per le opere in progetto.

L'Amministrazione comunale potrà accettare la documentazione o richiedere le integrazioni ritenute necessarie. L'Amministrazione comunale, per quanto rilevato in fase previsionale ha facoltà di richiedere il collaudo acustico, successivamente alla realizzazione dell'opera, per accertare il rispetto dei valori limite e la congruità tecnica delle stime previsionali prodotte.

4

OPERE, ATTIVITA' PER LE QUALI AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.R. 896 AM/TAM DEL 24/06/2003 DEVE ESSERE PRESENTATA LA RELAZIONE PREVISIONALE D'IMPATTO ACUSTICO (RPIA) E LA RELAZIONE DI VALUTAZIONE D'IMPATTO ACUSTICO (RVIA)

Opere di pubblica utilità

- infrastrutture di trasporto (aeroporti, aviosuperfici, eliporti, strade, linee ferroviarie, tramviarie e metropolitane)

Opere di interesse pubblico

- impianti sportivi (campi da gioco, palestre, palazzetti dello sport, centri equitazione, poligoni di tiro, kartodromi, campi di volo, ecc.);
- impianti ricreativi (circoli privati, bowling, sala giochi, ecc.);
- discoteche e luoghi di intrattenimento danzante (discoteche, disco pub, sale da ballo, balere, ecc.);
- luoghi di pubblico spettacolo (cinema, teatri, auditorium, ambienti utilizzati per concerti ed esibizioni musicali, ecc.);
- luoghi di culto;
- luoghi di ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie, self-service, fast-food, pub, enoteche, ecc.);
- attività ricreative temporanee (sagre, concerti, ecc.)

Luoghi di pubblico esercizio

- esercizi commerciali (negozi, supermarket, alberghi, distributori di carburante, ecc.);
- servizi commerciali polifunzionali (centri commerciali), servizi (centri direzionali), ingrossi (banche, assicurazioni, ecc.)

Luoghi privati

- ambienti con impianti tecnologici siano essi a funzionamento continuo o discontinuo, interni agli edifici o collocati in locali di pertinenza o comunque fisicamente solidali agli edifici stessi, quali: impianti di riscaldamento, aerazione, condizionamento, ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria. Sono inoltre soggetti a tale rispetto gli impianti tecnologici adibiti ad uso comune quali impianti di movimentazione di cancelli e portoni;

Attività produttive

- attività artigianali (laboratori artigianali, officine meccaniche, carrozzerie, ecc.)
- attività industriali
- attività agricole
- cantieri temporanei e mobili

Lo studio di impatto acustico è redatto a cura e spese del committente del progetto d'opera o del responsabile dell'attività.

OPERE, ATTIVITA' PER LE QUALI AI SENSI DELIBERAZIONE DELLA G.R. 896 AM/TAM DEL 24/06/2003 DEVE ESSERE PRESENTATA LA VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO (VPCA)

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani e extraurbani;
- lottizzazioni o nuovi insediamenti residenziali (in prossimità di sorgenti di rumore)

5

SORGENTI SONORE ED ATTIVITA' RUMOROSE (ELENCO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO)

Le sorgenti sonore che più frequentemente si trovano installate in insediamenti o ne sono parte integrante e per le quali è obbligatorio produrre la RPIA e successivamente la RVIA sono le seguenti:

SORGENTI SONORE ESTERNE

- macchine, motori e impianti per la lavorazione industriale o artigianale (ad esempio presse, tagliatrici, eccetera) oppure a servizio di attività agricole (ad esempio silos, cannoni antigrandine, eccetera);
- mulini e altri impianti destinati all'attività di macinazione o di miscelazione;
- sistemi di raffreddamento per impianti tecnologici;
- impianti frigoriferi o di riscaldamento con unità poste all'esterno dei locali in cui si svolge l'attività, oppure che siano ancorati internamente alla muratura;
- impianti pneumatici ausiliari (ad esempio per la produzione e la distribuzione di aria compressa);
- gruppi elettrogeni;
- operazioni di taglio, traforo, battitura con mazze o martelli, eccetera;
- lavorazioni rumorose svolte all'esterno (operazioni di scavo o movimentazione materiali, eccetera);
- macchinari per impianti di trattamento rifiuti (recupero, smaltimento);
- attrezzature e macchine da cantiere;
- impianti di ventilazione (ricambio aria-ambiente), di condizionamento dell'aria, di trattamento aria, e relativi condotti di emissione o deflusso;
- impianti di depurazione, abbattimento e disinquinamento (ad esempio dell'aria o dell'acqua) e relativi condotti di emissione o deflusso;
- impianti di servizio (ad esempio autolavaggi, lavanderie, autorimesse, attività di rottamazione, eccetera);
- aree adibite a movimentazione merci, parcheggi e depositi di mezzi di trasporto (attività di carico/scarico delle merci, manovre di veicoli pesanti, loro tenuta in moto per riscaldamento motori, funzionamento dell'impianto frigorifero del veicolo, ecc.);
- parcheggi con numero di posti auto superiori a 10;
- flussi di traffico indotti dall'attività, o da parcheggi o da poli attrattivi di persone;
- impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora
- macchine ed impianti rumorosi per opere di manutenzione del verde e degli spazi pubblici
- impianti tecnologici quali impianti di cogenerazione, di sollevamento, di decompressione, centrali idroelettriche
- impianti fotovoltaici, impianti eolici.

SORGENTI SONORE INTERNE

Nella pratica sono fonti di inquinamento acustico anche sorgenti sonore che si trovano all'interno del fabbricato, ma che, per motivi diversi, per es. attraverso vie di fuga come finestre, porte, portoni, oppure per via solida attraverso pareti o pavimenti, possono provocare disturbo anche all'esterno dei locali adibiti all'attività. Sono sorgenti sonore interne:

- attività che presentano l'utilizzo almeno di una macchina o di un macchinario o di un impianto rumoroso che influenzano il clima acustico esterno in corrispondenza del confine perimetrale o in corrispondenza di ricettori sensibili;

TECNICO COMPETENTE

La documentazione tecnica (RPIA, RVIA, VPCA), deve essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della LQ n. 447/95, dei suoi decreti attuativi, della normativa regionale in vigore.

SPORTELLO UNICO

La presentazione di documentazione tecnica (RPIA, RVIA, VPCA) non è autonomamente regolamentata ma è atto conseguente ad altro procedimento quale concessioni edilizie, provvedimenti di abilitazione, licenze di esercizio. In questa dizione generale il legislatore ha in pratica voluto ricomprendere ogni forma di assenso comunque denominato legato alla costruzione o messa in esercizio di un'attività. Tale documentazione in genere va presentata allo sportello unico, istituito ai sensi del DPR 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modifiche, con la previsione dell'unicità del procedimento per quanto riguarda "la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati".

Prima dell'attivazione di tali sportelli (che ancora oggi risultano assenti in molte realtà territoriali) non era infatti infrequente l'approvazione di progetti di impianti o infrastrutture rumorose senza l'apposita documentazione acustica a causa della perdurante carenza di personale preparato all'interno degli enti locali. Diversamente da altre discipline di più facile approccio il tema acustico richiede infatti una professionalità più spiccata che solo l'aggiornamento continuo e una esperienza consolidata è in grado di garantire.

E' chiaro che, in assenza di capacità e conoscenze, l'interesse perché il rumore sia sottoposto ad un controllo preventivo non trova interlocutori. Viene infatti individuato nell'ufficio competente per l'ambiente del Comune la sede naturale a cui rivolgere la documentazione tecnica (RPIA, RVIA, VPCA) , al fine di ottenere il relativo nulla osta. Ufficio da intendersi, per i piccoli Comuni, come l'ufficio tecnico, al quale certo le incombenze di ogni genere e natura non mancano, con il risultato che la materia de quo viene inevitabilmente accantonata.

Oggi gli sportelli unici, opportunamente formati, possono costituire un importante filtro per i progetti.

Come ben si comprende esistono a livello progettuale una serie di criticità che sono, per molti aspetti, legate alla progettazione dell'insediamento e, conseguentemente, il maggiore risultato in termini preventivi (senza contare l'aspetto dei costi che incidono in modo meno rilevante rispetto a quelli che verrebbero invece sopportati in caso di ordinanze per la bonifica) si ottiene con un lavoro in tandem, a tavolino, tra progettista e tecnico in acustica. E' bene allora sempre esaminare l'impatto acustico in sede di progetto in quanto si possono adottare soluzioni tecniche di carattere strutturale meno onerose (per es una accurata disposizione di locali, macchine e impianti) rispetto alla necessità di una bonifica puntuale successiva di tutte le sorgenti.

Per quanto concerne l'ambito di applicazione della normativa sono previste due procedure. Una che si riferisce alle attività esercite con carattere di permanenza, l'altra semplificata (redatta dal tecnico competente in acustica) per attività che hanno il carattere di temporaneità (manifestazioni, sagre, cantieri edili, ecc.).

Nel caso in cui non vengano utilizzati macchinari o impianti rumorosi, ovvero non si inducono aumenti significativi di traffico o di rumore indotto, in relazione alla nuova attività, il titolare può ricorrere ad una procedura semplificata, tramite documentazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/00) in cui dichiara che (sulla base dell'attestazione ricevuta a firma del tecnico competente in acustica in cui si sancisce il rispetto della *Legge quadro sull'inquinamento acustico 447/95 e LR n. 28/2001*) l'attività svolta non produce aumenti della rumorosità interna od esterna, o aumenti significativi di traffico.

TUTELA GIUDIZIARIA DEL CITTADINO

Per tutelare i propri diritti, nei casi in cui il Comune non può intervenire, i singoli privati possono intraprendere azioni all'Autorità Giudiziaria, ai sensi delle norme del Codice Civile e Codice Penale, nonché richiedere il risarcimento dei danni subiti, per le tipologie previste dal codice stesso.

ARTICOLO 659 DEL CODICE PENALE "DISTURBO DELLE OCCUPAZIONI O DEL RIPOSO DELLE PERSONE"

1 - Chiunque, mediante schiamazzi, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi e i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a Lire seicentomila.

2 - Si applica l'ammenda da lire duecentomila a un milione a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autorità.

ARTICOLO 844 DEL CODICE CIVILE "IMMISSIONI"

Ancora oggi nonostante la recente disposizione dell'art. 6-ter della legge n. 13 del 27/02/09 entrata in vigore in data 01/03/09, si utilizza il criterio della normale tollerabilità secondo il disposto dell'art. 844 codice civile.

1 - Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo vicino, se non superano la normale tollerabilità (659 c.p.), avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi (833 e 674 c.p.)

2 - Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà (912). Può tener conto della priorità di un determinato uso (890).

L'articolo fa riferimento al concetto della normale tollerabilità, come vincolo ai livelli di rumore che possono essere immessi nei fondi vicini, che la corrente giurisprudenza considera molesta qualora la sorgente disturbante crei un incremento del c.d. rumore di fondo superiore a 3 decibel.